



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori Ignazio MARINO, BATTISTA, BENCINI, CHITI, DE PIN, DIRINDIN, FAVERO, GAETTI, GRANAIOLA, LO GIUDICE, MANCONI, PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PUPPATO, SPILABOTTE, VACCARI e ZANONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco

ONOREVOLI SENATORI. - L'abitudine al fumo costituisce uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di alcune patologie gravissime e spesso mortali come quelle neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie. Per l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo. Il tabagismo è, quindi, uno dei più importanti problemi di sanità pubblica a livello mondiale.

Secondo i dati riportati sul sito del Ministero della salute nel mondo i fumatori sono 650 milioni. L'OMS calcola che quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni derivanti da tabagismo. Fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo. Il totale dei decessi entro il 2030 potrebbe raggiungere la triste quota di 8 milioni all'anno. Nel ventesimo secolo 100 milioni di persone sono morte a causa del fumo; nel ventunesimo secolo si stima che ne moriranno 1 miliardo.

Nei paesi dell'Unione Europea (UE) ogni anno muoiono prematuramente a causa del fumo 650.000 persone (una cifra superiore alla popolazione di Malta o del Lussemburgo).

Secondo i più recenti dati della Commissione Europea, benché il numero dei fumatori nella UE sia in calo, un terzo degli europei fuma ancora. Ogni anno nel nostro Paese muoiono per cause attribuibili al fumo di tabacco dalle 70.000 alle 83.000 persone. Oltre il 25 per cento di questi decessi è compreso tra i 35 ed i 65 anni di età.

Il consumo di tabacco può essere causa di almeno 25 malattie, tra le quali broncopneumopatie croniche ostruttive ed altre patologie polmonari croniche, cancro del polmone e altre forme di cancro, cardiopatie, vasculo-

patie. La mortalità e l'incidenza per carcinoma polmonare sono in calo tra gli uomini ma in aumento nelle donne, tra le quali questa patologia ha superato abbondantemente quella del tumore allo stomaco, divenendo la terza causa di morte per patologie tumorali, dopo mammella e colon-retto.

Oltre a dover disincentivare l'abitudine al fumo, è necessario essere coscienti dei problemi che i fumatori provocano a chi questo vizio non ce l'ha. Secondo l'OMS, sono 700 milioni i piccoli «fumatori passivi» che mettono a rischio la propria salute semplicemente stando vicino ai propri genitori che fumano.

In uno studio realizzato per l'OMS in 132 Paesi su un campione di ragazzi dai tredici ai quindici anni, il 43,9 per cento degli intervistati ha dichiarato di respirare fumo passivo soprattutto in casa, mentre il 55,8 per cento nei locali pubblici. Ben il 76 per cento degli intervistati, poi, ha espresso il suo accordo sulla messa al bando di sigarette e tabacco da tutti i locali pubblici.

L'OMS ricorda, inoltre, che nelle spirali di fumo si nascondono circa 4.000 sostanze chimiche, oltre 40 delle quali sono riconosciute come cancerogene.

Come per molte altre patologie, il principale strumento di contrasto è la prevenzione. In Italia, un significativo e importante passo avanti in tal senso è stato fatto con l'entrata in vigore, il 10 gennaio 2005, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che all'articolo 51 (Tutela della salute dei non fumatori) vieta il fumo nei locali aperti al pubblico.

Si può fare di più. Il perseguimento della tutela della salute deve assumere un ruolo centrale nelle politiche volte a dissuadere il consumo dei prodotti del tabacco da parte

delle fasce più giovani di potenziali consumatori.

Il presente disegno di legge si prefigge proprio questo obiettivo, introducendo una normativa all'avanguardia nella disciplina dei prodotti del tabacco, con particolare attenzione alla prevenzione dei danni provocati dal tabagismo. Le norme contenute nel presente disegno di legge tengono inoltre conto dei più recenti ed avanzati risultati conseguiti in ambito scientifico in materia di studio delle caratteristiche e della dannosità del consumo dei prodotti del tabacco e può quindi definirsi a tutti gli effetti come una legislazione modello, pienamente in linea con le più recenti *guidelines* internazionali e con i principi della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 18 marzo 2008, n. 75.

L'introduzione di un divieto generalizzato di fumo rappresenta un passo indispensabile per una efficace tutela della salute dei minori. A tal fine il disegno di legge modifica l'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 (già modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), stabilendo il divieto - la cui violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro - per i minori di anni diciotto di acquistare o consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico i prodotti del tabacco. L'articolo 2 prevede, altresì, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sospensione, per un mese, della licenza all'esercizio dell'attività per chiunque venda o somministri i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto e l'aumento da tre a sei mesi della sospensione della licenza all'esercizio dell'attività in caso di recidiva.

Sempre nell'ottica della prevenzione, e visti anche gli ultimi dati allarmanti dell'OMS sul fumo passivo, un altro importante provvedimento riguarda il fumo nelle scuole. L'articolo 4 estende il divieto di fumo anche nelle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. In questo modo diminuirà drasticamente il rischio di subire il fumo passivo. Si tratta di una forma di tutela che ogni istituzione dovrebbe garantire ai cittadini e, a maggior ragione, ciò dovrebbe essere ovvio nel luogo in cui i nostri figli trascorrono la maggior parte del loro tempo.

L'articolo 5 prevede poi l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, presso il Ministero della salute, del Fondo per la prevenzione e la riduzione dei danni del tabagismo finalizzato a: a) lo svolgimento di campagne e programmi di informazione e prevenzione sui danni derivanti dal consumo di prodotti del tabacco nelle scuole di ogni ordine e grado; b) lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i medici di medicina generale e per il personale del Servizio sanitario nazionale; c) la predisposizione di agevolazioni per l'acquisto di farmaci sostitutivi della nicotina finalizzati a ridurre la sintomatologia dovuta alla dipendenza fisica da nicotina.

Il Fondo è finanziato da:

a) le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie comminate per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) il 10 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei sigari e sigaretti, del tabacco da fumo e del tabacco da fiuto;

c) contributi di soggetti pubblici e privati.

Infine, un altro punto estremamente importante riguarda il controllo delle caratteristiche, delle quantità e della qualità dei prodotti immessi in commercio e consumati dal pubblico. Senza dubbio la misurazione e la

verifica dei contenuti di prodotti derivati dalla lavorazione del tabacco, come il catrame, la nicotina e il monossido di carbonio, rappresenta un altro aspetto fondamentale per la tutela della salute del consumatore. Ed è per questo che i controlli in questo settore devono essere rigorosi e precisi. A tal fine l'articolo 6 stabilisce che le modalità di misurazione previste per le sigarette si applichino anche agli altri prodotti del tabacco e che il controllo delle sostanze contenute nei prodotti del tabacco sia effettuato con cadenza quinquennale dal Ministro della salute, con proprio decreto.

Un'altra novità importante è costituita dall'obbligo per i fabbricanti dei prodotti del tabacco di riportare il tenore delle sostanze contenute nei suddetti prodotti sul foglietto illustrativo posto all'interno dei pacchetti di sigarette e delle confezioni degli altri prodotti del tabacco, recante le seguenti indicazioni: l'elenco e la denominazione delle sostanze contenute, i possibili effetti derivanti dal consumo delle sostanze e le patologie derivanti dal consumo delle sostanze presenti nei prodotti del tabacco nonché i rischi di assuefazione e di dipendenza derivanti dal consumo di nicotina.

L'articolo 7 prevede che alla vendita delle sigarette costituite esclusivamente o parzialmente da erbe o sostanze diverse dal tabacco e dei vaporizzatori elettrici contenenti soluzioni con principi attivi di erbe e di tabacco non certificati dal Ministero della salute come dispositivi aventi un'esclusiva finalità medica siano applicate le stesse disposizioni, incluse quelle tributarie e di avvertenze sanitarie, previste per la vendita dei prodotti del tabacco. I primi sono prodotti finalizzati a ridurre la sintomatologia dovuta alla dipendenza fisica da nicotina, che non sono classificati come farmaci e che non sono a base di nicotina, in quanto si tratta di prodotti a base di estratti di erbe, la cui combustione è comunque nociva.

Inoltre, poiché la fiscalità incide in maniera determinante sul prezzo dei prodotti del tabacco, essa può significativamente orientare le scelte dei consumatori ed ha quindi senza dubbio anche la funzione di disincentivare il consumo dei prodotti del tabacco. Il disegno di legge prevede l'armonizzazione del trattamento fiscale dei diversi prodotti del tabacco, in particolare con riferimento all'imposizione sul consumo.

A tal fine l'articolo 8 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo dei sigari e sigaretti naturali, del tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo e del tabacco da fiuto di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono stabilite in misura pari a quella delle sigarette.

Per favorire lo sviluppo e la produzione di prodotti del tabacco sempre meno nocivi alla salute, l'articolo 9 prevede - pur trattandosi di una materia scientificamente complessa e in continua evoluzione - che il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisca le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente una o più patologie connesse al tabagismo e le modalità con cui i produttori e importatori di prodotti del tabacco che possiedono tali caratteristiche possono offrire informazioni al pubblico su questi nuovi prodotti. I produttori e gli importatori autorizzati dal Ministero della salute sono tenuti ad eseguire studi, condotti con criteri scientifici generalmente accettati, diretti a verificare nel tempo gli effetti dei prodotti sui consumatori e a conservarli per un periodo di dieci anni. Inoltre, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tiene conto delle autorizzazioni concesse al Ministro della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione di un regime fiscale differenziato per i prodotti autorizzati.

Il primo passo per aiutare i nostri figli e le generazioni future a capire quali devastanti danni porti l'abitudine al fumo è spiegare e illustrare loro proprio cosa comporta, a lungo andare, un vizio così lesivo per la nostra salute. Allo stesso tempo è importante poter facilitare l'accesso ai farmaci predisposti ad aiutare a smettere di fumare per quei fumatori che decidono di abbandonare questo terribile vizio.

Sono queste le linee guida del presente disegno di legge. L'obiettivo è quello di contribuire realmente a disincentivare e a prevenire l'abitudine al fumo, soprattutto nei confronti dei giovani, i più suscettibili ed esposti ad un vizio che troppo spesso – per ignoranza – viene considerato una «moda» e che, invece, a lungo andare può portare alla morte.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge per prodotti del tabacco si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

## Art. 2.

*(Disposizioni in materia di divieto di vendita e consumo dei prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto)*

1. All'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo comma è premesso il seguente:

«È vietato ai minori di anni diciotto acquistare o consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico i prodotti del tabacco. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro.»;

*b*) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «da 250 a 1.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e la sospensione, per un mese, della licenza all'esercizio dell'attività» e, al secondo periodo le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

## Art. 3.

*(Confezionamento e prezzo minimo di vendita dei prodotti del tabacco)*

1. È vietata la vendita dei pacchetti di sigarette nel confezionamento da dieci unità.

2. La vendita al pubblico dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, ad eccezione dei sigari, è consentita unicamente in confezioni di misura corrispondente a quelle ammesse per le sigarette.

3. Con provvedimento direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di confezionamento dei prodotti del tabacco di cui al comma 1.

## Art. 4.

*(Divieto di fumo nelle scuole)*

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado».

## Art. 5.

*(Istituzione del Fondo per la prevenzione e per la riduzione dei danni del tabagismo)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione e per la riduzione dei danni del tabagismo finalizzato a:

a) lo svolgimento di campagne e di programmi di informazione e prevenzione sui danni derivanti dal consumo di prodotti

del tabacco nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole primarie;

b) lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i medici di medicina generale ed il personale del Servizio sanitario nazionale;

c) la predisposizione di agevolazioni per l'acquisto di farmaci sostitutivi della nicotina finalizzati a ridurre la sintomatologia dovuta alla dipendenza fisica da nicotina.

2. Il Fondo per la prevenzione e per la riduzione dei danni dal tabagismo è finanziato da:

a) le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) il 10 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo dei sigari e sigaretti naturali, del tabacco da fumo e del tabacco da fiuto, di cui all'articolo 8;

c) contributi di soggetti pubblici e privati.

## Art. 6.

### *(Disposizioni sulle modalità di misurazione dei prodotti del tabacco)*

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «delle sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari e dei sigaretti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «sui pacchetti» sono inserite le seguenti: «e sulle confezioni»;



2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco sono altresì tenuti ad effettuare ogni tre anni per il fumo di sigaretta e degli altri prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari e dei sigaretti, suddivisi in base alla marca e al tipo, analisi qualitative e quantitative delle seguenti sostanze o classi di sostanze: ammoniaca; 1-amminonaftalene; 2-amminonaftalene; 4-aminobifenile; 3-aminobifenile; benzo(a)pirene; formaldeide; acetaldeide; acetone; acroleina; propionaldeide; crotonaldeide; butirraldeide; acido cianidrico; mercurio; piombo; cadmio; monossido di azoto; ossidi di azoto; n-nitrosomicotina; n-nitrosoanatabina; n-nitrosoanabasina; 4-(n-nitrosometilammino)-1-(3-piridil)-ibutanone; piridina; chinolina; idrochinone; resorcinolo; pirocatechina; fenolo; m+p-cresolo; ocresolo; 1,3-butadiene; isoprene; cianuro di vinile; benzene; toluene; stuolo. Le analisi di cui al presente comma devono essere eseguite anche in caso di modifica di un prodotto già commercializzato e in sede di commercializzazione di ogni nuovo prodotto.»;

3) al comma 3, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis» ed alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «I risultati delle analisi devono essere conservati per almeno cinque anni in un apposito archivio mantenuto da ciascun fabbricante e importatore. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a verificare i risultati delle analisi di cui al presente articolo.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «delle sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari e dei sigaretti» e le parole: «di ciascun pacchetto di sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «su un lato o in mancanza sulla seconda superficie più visibile di ciascuna confezione del prodotto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il tenore delle sostanze presenti nei prodotti del tabacco, misurate a norma dell'articolo 3, sono riportate su un foglietto illustrativo pieghevole posto all'esterno dei pacchetti di sigarette e delle confezioni degli altri prodotti del tabacco, avente superficie e dimensioni identiche a quelle del lato del pacchetto o della confezione sul quale viene applicato, recante le seguenti indicazioni:

a) l'elenco e la denominazione delle sostanze contenute;

b) i possibili effetti indesiderati e collaterali e le patologie derivanti dal consumo delle sostanze presenti nei prodotti del tabacco, nonché i rischi di assuefazione e di dipendenza derivanti dal consumo di nicotina».

2. Con decreto del Ministro della salute da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di misurazione dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 4, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, come modificato dalla presente legge, la composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanza attiva per unità di somministrazione, nonché le modalità e le caratteristiche del foglietto illustrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, come modificato dalla presente legge.

3. I fabbricanti dei prodotti del tabacco, ad eccezione dei sigari, sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di etichettatura previsti dal presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La distribuzione e la vendita delle confezioni dei prodotti del tabacco immesse sul mercato entro la data di entrata in vigore

della presente legge è consentita per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

*(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti succedanei del tabacco)*

1. Alla vendita delle sigarette costituite esclusivamente o parzialmente da erbe o sostanze diverse dal tabacco e dei vaporizzatori elettrici contenenti soluzioni con principi attivi di erbe o di tabacco, non certificati dal Ministero della salute come dispositivi aventi un'esclusiva finalità medica, si applicano le stesse disposizioni, incluse quelle tributarie e di avvertenze sanitarie, previste per la vendita dei prodotti del tabacco.

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di aliquote di base dell'imposta di consumo dei prodotti del tabacco)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo dei sigari e sigaretti naturali, del tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo e del tabacco da fiuto di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono stabilite in misura pari all'aliquota relativa alle sigarette di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo.

Art. 9.

*(Disposizioni in materia di disciplina dei nuovi prodotti)*

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, sono stabilite:

*a)* le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo;

*b)* le forme di informazione al pubblico aventi ad oggetto le caratteristiche dei prodotti del tabacco di cui alla lettera *a)*, fatti salvi i divieti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184;

*c)* le modalità con cui i produttori e gli importatori dei prodotti del tabacco aventi le caratteristiche di cui alla lettera *a)* possono inoltrare domanda di autorizzazione al Ministero della salute per l'informazione al pubblico delle suddette caratteristiche. La domanda deve essere corredata da campioni del prodotto, da documentazione scientifica idonea a comprovare le caratteristiche del prodotto e da una descrizione dettagliata dell'informazione al pubblico che si intendono utilizzare. Copia della domanda deve essere inviata anche all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Il Ministro della salute provvede alla revisione periodica del decreto di cui al comma 1 anche tenuto conto degli sviluppi scientifici e tecnologici.

3. Il Ministro della salute delibera l'accoglimento o il rigetto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, lettera *c)*, entro sei mesi dal suo ricevimento. La mancata risposta da parte del Ministro della salute entro tale termine comporta l'accoglimento della domanda. Il Ministro della salute può chiedere la consulenza dell'Istituto superiore della sanità o di altri qualificati organismi scientifici e può domandare all'interessato l'esibizione di documentazione integrativa, nel qual caso il termine di cui al primo periodo inizia a decorrere nuovamente dal momento della presentazione di tale documentazione. L'accoglimento o il rigetto della autorizzazione ha durata di cinque anni,

ferma restando la possibilità di chiederne il rinnovo alla scadenza.

4. I produttori e gli importatori dei prodotti del tabacco la cui domanda è stata accolta sono tenuti ad eseguire studi condotti con criteri scientifici generalmente accettati, diretti a verificare nel tempo gli effetti dei prodotti sui consumatori e a conservarli per un periodo di dieci anni. Il Ministro della salute può richiedere ai produttori e importatori l'esibizione degli studi effettuati.

5. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministro della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione di un regime fiscale differenziato per i prodotti autorizzati ai sensi del comma 3.





